REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 345 del 09/03/2026

Seduta Num. 13

Questo lunedì 09 **del mese di** Marzo

dell' anno 2026 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) de Pascale Michele	Presidente
2) Colla Vincenzo	Vicepresidente
3) Allegni Gessica	Assessore
4) Baruffi Davide	Assessore
5) Fabi Massimo	Assessore
6) Frisoni Roberta	Assessore
7) Mammi Alessio	Assessore
8) Mazzoni Elena	Assessore
9) Paglia Giovanni	Assessore
10) Priolo Irene	Assessore

Funge da Segretario: Colla Vincenzo

Proposta: GPG/2026/325 del 20/02/2026

Struttura proponente: DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Assessorato proponente: ASSESSORA A AMBIENTE, PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, MOBILITÀ E TRASPORTI, INFRASTRUTTURE

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DI LEGGE "INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IDONEE E DISCIPLINA DELL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI A FONTI RINNOVABILI NEL TERRITORIO REGIONALE"

Iter di approvazione previsto: Progetto di legge

Responsabile del procedimento: Cristina Govoni

Visto Capo Gabinetto: Luca Vecchi

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

VISTI:

- il decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 recante "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b e d) della legge 5 agosto 2022, n. 118";
- il decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, convertito dalla legge del 15 gennaio 2026, n. 4, recante "Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili";
- il decreto legislativo 26 novembre 2025, n. 178 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118";

PREMESSO che:

- il decreto legislativo n. 190 del 2024 ha definito all'articolo 11-*bis,* comma 1, le aree idonee all'installazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili statali su terraferma e al successivo articolo 11-*ter* le aree idonee a mare per l'installazione degli impianti di energia rinnovabile off-shore;
- l'articolo 11-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 190 del 2024 ha limitato l'installazione di impianti fotovoltaici a terra nel territorio agricolo, indicando tassativamente le aree in cui è consentita tale installazione;
- l'articolo 11-*quinquies* del decreto legislativo n. 190 del 2024 ha introdotto un ulteriore divieto di carattere generale, disponendo che all'interno delle zone di protezione dei siti UNESCO l'installazione di impianti da fonti rinnovabili è consentita limitatamente agli interventi di cui all'Allegato A;

RILEVATO che:

- l’articolo 11-*bis*, comma 3, del decreto legislativo n. 190 del 2024 ha stabilito che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ciascuna Regione, garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali, individui con legge aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti ai sensi del comma 4 e degli obiettivi stabiliti ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 11-bis;
- l’articolo 11-*bis*, comma 4, del decreto legislativo n. 190 del 2024, ha indicato i principi e criteri che le regioni dovranno tenere in considerazione nell’adozione delle leggi regionali per l’individuazione delle aree idonee regionali per l’installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili;

RITENUTO pertanto di proporre all’Assemblea legislativa regionale l’approvazione del progetto di legge recante “Individuazione delle aree idonee e disciplina dell’installazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel territorio regionale”, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato 1), per le motivazioni fin qui richiamate e analiticamente espresse nella relazione illustrativa costituente anch’essa parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato 2);

Visti per gli aspetti amministrativi, di natura organizzativa, di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni:

- la L. R. 26 novembre 2001 n. 43 “T.U. in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia – Romagna”;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss. mm. ii, per quanto applicabile;

- la propria deliberazione n. 2224 del 22 dicembre 2025 “XII legislatura. Riorganizzazione dell'ente in vigore dal 1° marzo 2026. Prima fase”;
- la propria deliberazione n. 100 del 30 gennaio 2026 “XII legislatura. Riorganizzazione dell'ente in vigore dal 1° marzo 2026. Seconda fase”;
- la determinazione dirigenziale n. 2248 del 5 febbraio 2026 “Approvazione micro-assetti nell'ambito della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'ambiente”;
- la propria deliberazione n. 171 del 09 febbraio 2026 “Rettifica errori materiali alla Deliberazione di Giunta regionale n. 100 del 30 gennaio 2026 ad oggetto XII legislatura. Riorganizzazione dell'ente in vigore dal 1° marzo 2026. Seconda fase";
- la propria deliberazione n. 263 del 23 febbraio 2026 “XII legislatura. Riassegnazione degli organici tra le Direzioni generali e le Agenzie regionali e disposizioni attuative a completamento della riorganizzazione in vigore dal 1° marzo 2026”;
- la propria deliberazione n. 278 del 27 febbraio 2026 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° marzo 2026”;
- la propria deliberazione n. 1187 del 16 luglio 2025 “XII legislatura. Affidamento degli incarichi di Direttore Generale e di Direttore di alcune Agenzie regionali ai sensi degli artt. 43 e 18 della L.R. n. 43/2001”;
- la determinazione del Direttore Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente n. 4291 del 27 febbraio 2026 “Conferimento e proroga di incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente”;
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 09 febbraio 2022 "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";
- la propria deliberazione n. 101 del 30 gennaio 2026 "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028. Approvazione";

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

DATO ATTO del parere favorevole reso dal Consiglio delle Autonomie Locali assunto con Prot. 02/03/2026.0193407.I;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'"Ambiente, Programmazione territoriale, Mobilità e Trasporti, Infrastrutture", Irene Priolo, del Vicepresidente e Assessore allo "Sviluppo economico e green economy, Energia, Formazione professionale, Università e ricerca", Vincenzo Colla, e dell'Assessore alla "Agricoltura e Agroalimentare. Caccia e Pesca, Rapporti con la Ue", Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni sintetizzate in premesse ed espresse più analiticamente nella relazione illustrativa costituente parte integrante del presente atto, il progetto di legge recante "*Individuazione delle aree idonee e disciplina dell'installazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel territorio regionale.*", costituito dalla relazione illustrativa, dall'articolato e dalla relazione tecnico finanziaria, che costituiscono rispettivamente gli Allegati 1, 2 e 3, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

2. di trasmettere il progetto di legge all'Assemblea legislativa per l'approvazione, ai sensi degli articoli 49 e seguenti dello Statuto regionale;

3. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico gli allegati 1, 2 e 3 della presente deliberazione.

Illustrazione delle singole disposizioni

Il progetto di legge (di seguito denominato pdl) individua le aree idonee e disciplina l'installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili in tutto il territorio regionale.

Il pdl si compone di tre Titoli: il primo contiene le disposizioni generali relative a principi, finalità e obiettivi cui è improntata la disciplina regionale; il secondo specifica i criteri per l'installazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel territorio regionale distinguendoli sulla base delle diverse tipologie di impianto; il terzo detta le norme finali e transitorie.

L'**articolo 1**, rubricato "Principi, finalità e obiettivi", precisa al **comma 1** che il pdl, in attuazione degli artt. 2, 3, 11-*bis*, *ter* e *quinquies* del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190 (*Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b e d) della legge 5 agosto 2022, n.118)* individua le aree idonee nel territorio regionale e disciplina l'installazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili, ivi compresi gli impianti di accumulo elettrochimico e gli elettrolizzatori. Con tale ultima precisazione si intende chiarire, dunque, che le disposizioni della legge riferite agli impianti alimentati a fonti rinnovabili trovano parimenti applicazione anche per gli impianti di accumulo elettrochimico e gli elettrolizzatori.

Il **comma 2** esplica nel dettaglio i principi e gli obiettivi cui la legge si ispira, mantenendo fermi i vincoli e le tutele stabilite dalle normative statali e regionali in materia ambientale, paesaggistica, culturale, agroalimentare, nonché dai piani territoriali regionali approvati in applicazione delle medesime normative. Sinteticamente tali principi e obiettivi consistono nell'esigenza di: minimizzare gli impatti sul paesaggio, sull'ambiente, sul patrimonio culturale, sul territorio e sul settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali; massimizzare l'individuazione delle aree idonee per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di 6,3 GW fissato nella Tabella 1 contenuta nell'Allegato C-*BIS* del d.lgs. n. 190/2024, prevedendo, a tale scopo, un potenziale incremento di potenza installata al 2030 di 10 GW; dare attuazione ai principi generali enunciati dall'art. 2 del decreto legislativo n. 190 del 2024, al fine di tendere al soddisfacimento dell'interesse pubblico e al conseguimento del miglior risultato utile per il benessere della collettività, contemperando l'obiettivo di diffusione di tali impianti con le possibili criticità che l'installazione degli stessi comporta sul territorio, anche in un'ottica di convivenza quotidiana con i cittadini; qualificare le aree come idonee, differenziandole sulla base della fattispecie tecnologica e della potenza dell'impianto.

Il **comma 3** esplicita che le aree idonee di cui al comma 1 sono costituite dalle aree idonee statali, elencate nell'articolo 11-*bis*, comma 1 e 11-*ter* del decreto legislativo n. 190 del 2024 e dalle ulteriori aree individuate ai sensi dell'articolo 3 del pdl. Accanto a tale chiarimento, si è altresì puntualizzato come l'individuazione di una porzione di territorio regionale come area idonea non possa attribuire al proponente il diritto all'installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili, ma determina l'applicabilità delle semplificazioni amministrative di cui all'articolo 11-*quater* del decreto legislativo n. 190 del 2024.

Per promuovere politiche attive volte allo sviluppo degli impianti a fonti rinnovabili in ambiti già urbanizzati il **comma 4** specifica che, ferma restando l'osservanza della disciplina in merito alle prestazioni energetiche degli edifici, gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione importante degli edifici esistenti devono prevedere l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sulle superfici degli edifici e sui parcheggi pertinenziali. Inoltre il pdl pone alla stessa Giunta regionale

l'obbligo di stabilire criteri di priorità a favore dei progetti che prevedano l'istallazione di tali impianti sui tetti e sui parcheggi dei manufatti edilizi, nonché la possibilità di prevedere la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari a favore di persone ed enti pubblici e privati, ammettendo a finanziamento anche la realizzazione di interventi edilizi, ad esclusione dei casi in cui la disciplina comunitaria e statale che regola l'erogazione di tali risorse non consenta di perseguire tale finalità.

Al fine di consentire il miglior inserimento territoriale degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel tessuto residenziale, al **comma 5** si prevede che i Comuni possono stabilire una fascia di rispetto fino a 30 metri lineari dagli ambiti urbani residenziali, all'interno della quali gli interessi di benessere della collettività, di fiducia e buona fede impongono un livello massimo di tutela, rimanendo comunque fermi i criteri specifici previsti dalla presente legge. Ritenendo che tale fascia, se prevista, non debba operare per gli impianti installati in regime di attività libera aventi potenza nominale inferiore ai 200 kW e per gli impianti installati su edifici e parcheggi, anche attraverso la realizzazione di strutture di sostegno senza limiti dimensionali e senza il rispetto delle distanze dai confini, si dispone l'inapplicabilità della relativa disposizione per tali casi.

Con il **comma 6** si dispone che, nell'ottica di favorire una razionale distribuzione delle infrastrutture di rete indispensabili all'esercizio degli impianti, ove tecnicamente possibile, il gestore di rete assuma idonee iniziative di coordinamento delle richieste al medesimo punto di connessione alla rete elettrica.

Infine, il **comma 7** stabilisce, con apposita clausola di chiusura, che per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo trova applicazione quanto previsto dal d.lgs. n. 190 del 2024.

L'**articolo 2** detta al **comma 1** le definizioni relative alle principali nozioni tecniche utilizzate nella legge, non definite a livello statale, necessarie ai fini esegetici e applicativi della medesima. Nello specifico, si è ritenuto di dover introdurre le definizioni di: a) colture certificate, nell'ambito delle quali sono ricomprese 1) le produzioni biologiche ai sensi del Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio; 2) le produzioni registrate presso il sistema di qualità nazionale produzione integrata ai sensi dell'articolo 2 della legge 3 febbraio 2011, n. 4 (Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari); 3) le produzioni a denominazione d'origine e ad indicazione geografica, Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, ottenute da produzioni vegetali realizzate nel territorio regionale e sottoposte al rispetto dei relativi disciplinari di produzione; 4) i foraggi prodotti nella zona d'origine del formaggio DOP Parmigiano-Reggiano, individuati nel Disciplinare di produzione approvato con Regolamento (UE) n. 794/2011 della Commissione, dell'8 agosto 2011, recante approvazione delle modifiche del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Parmigiano Reggiano (DOP)] e successive modifiche. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, si prevede che la Giunta regionale individui con apposita delibera le colture certificate, disciplinando anche le relative modalità di controllo secondo principi di trasparenza e preventiva conoscibilità degli adempimenti a carico degli operatori; b) cave ripristinate, intendendosi come tali gli ambiti del territorio regionale

che siano stati interessati da attività estrattiva e che siano stati ripristinati secondo quanto previsto dalla legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive) da meno di 10 anni; c) impianti industriali e stabilimenti, precisando che, in conformità a quanto disposto all'articolo 268, comma 1, lettere h) e l), del decreto legislativo n. 152 del 2006, rientrano nella fattispecie di cui all'articolo 11-*bis*, comma 1, lettera l), n. 1 e lett. m), n. 2, del decreto legislativo n. 190 del 2024, i soli impianti industriali e stabilimenti che svolgono un'attività nell'ambito di un ciclo di lavorazioni finalizzate alla produzione di un bene o dispongono di un'autorizzazione alle emissioni in atmosfera; d) aree di pertinenza, corrispondenti alla porzione di suolo posta a servizio di un immobile principale, nella quale sono collocati elementi di arredo, strutture all'aperto, impianti, servizi, parcheggi e altre pertinenze o manufatti accessori dell'immobile principale o che è destinata ad area libera o a verde privato; e) zone di protezione dei siti UNESCO, comprensive sia delle zone core, sia delle zone buffer dei siti iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO; f) superficie agricola utilizzata (SAU), quale parte del territorio rurale individuato dagli strumenti urbanistici vigenti costituita dall'insieme dei terreni investiti a seminativi, coltivazioni legnose agrarie, orti familiari, prati permanenti e pascoli e castagneti da frutto; g) ambiti urbani residenziali, coincidenti con la parte del territorio urbanizzato a prevalente destinazione residenziale come disciplinato dall'articolo 33, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio); centro abitato, coincidente con la parte del territorio come disciplinato dall'articolo 3, comma 1, punto 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

L'**articolo 3**, **comma 1**, individua le aree regionali idonee per l'installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili nel territorio regionale, ulteriori rispetto a quelle già definite a livello statale agli articoli 11-*bis*, comma 1, e 11- *ter* del decreto legislativo n. 190 del 2024; nello specifico, trattasi di: a) aree racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 100 metri dai siti oggetto di bonifica ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella disponibilità del richiedente, purché quest'ultimo non sia responsabile dell'inquinamento; b) aree degli interporti; c) aree del territorio urbanizzato classificate come aree ecologicamente attrezzate e poli funzionali aventi destinazioni produttive esistenti; d) cave ripristinate; e) per gli impianti di produzione di energia da biogas e di biometano, aree classificate dal piano urbanistico generale come ambiti specializzati per attività produttive;

Nel **comma 2**, fermo restando quanto previsto per le aree idonee di cui agli articoli 11-*bis* e 11-*quinquies* del decreto legislativo n. 190 del 2024, e fatto salvo il provvedimento negativo di compatibilità ambientale espresso nell'ambito del procedimento di VIA, statale o regionale, si stabilisce che sulle restanti superfici e aree del territorio regionale l'installazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili è sempre ammessa qualora risulti compatibile con le previsioni localizzative di opere pubbliche o di interesse pubblico, di recupero paesaggistico o ambientale, di lavori di sistemazione idraulica ovvero opere volte a eliminare o attenuare le cause di rischio naturale, ovvero interventi di riuso e di rigenerazione del territorio urbanizzato ai sensi della legge regionale n. 24 del 2017 contenuti nella Strategia per la Qualità Ecologica e Ambientale, nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 37 della legge regionale n. 24 del 2017.

L'**articolo 4**, riprendendo i principi e criteri stabiliti all'articolo 11-*bis*, comma 4, del decreto legislativo n. 190 del 2024**,** stabilisce percentuali massime di utilizzo della SAU a livello sia regionale, sia comunale. Nello specifico, il **comma 1** prevede che l'installazione degli impianti non

può interessare una quota superiore all'0.8% della SAU (Superficie Agricola Utilizzata) dell'intero territorio regionale, da calcolarsi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il **comma 2** fissa, parimenti, un limite di utilizzo della quota di SAU comunale nella misura del 2%, anch'essa calcolata a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Raggiunte le predette soglie, calcolate tenendo conto degli impianti già autorizzati e abilitati nonché delle eventuali decadenze e rinunce dei titoli autorizzativi e abilitativi, la Regione provvede a darne comunicazione pubblicando la notizia sul proprio sito web; a decorrere da tale momento ed entro i successivi 90 giorni, fatta salva la possibilità per i Comuni di derogare in aumento il limite del 2% attraverso l'adozione di un'apposita delibera, si stabilisce al **comma 3** che le nuove istanze presentate devono essere rigettate dall'Amministrazione procedente, facendo salva la conclusione dei procedimenti in corso e fermo restando il conseguimento degli obiettivi di potenza previsti all'articolo 1, comma 2 lett. b) della presente legge.

L'**articolo 5** regola le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale, stabilite dall'Amministrazione procedente o in sede di Conferenza di servizi con il provvedimento che abilita o autorizza la realizzazione dell'impianto, nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti agli articoli 8, comma 4, lettera m), numero 2, e 9, comma 10, lettera d), del decreto legislativo n. 190 del 2024; in particolare, il **comma 1** dispone che le stesse devono avere carattere non meramente patrimoniale e devono essere dirette al miglioramento ambientale, paesaggistico e territoriale e alla mitigazione degli effetti negativi dei nuovi impianti alimentati a fonti rinnovabili, tenendo conto delle caratteristiche, delle dimensioni e degli impatti degli stessi, anche in ragione del cumulo di impianti di cui all'articolo 6 della presente legge.

Il successivo **comma 2** dispone che, qualora il progetto preveda l'installazione di un impianto alimentato a fonti rinnovabili nel territorio urbanizzato o in ambito contermine allo stesso, l'Amministrazione procedente possa subordinare l'installazione dell'impianto alla realizzazione di dotazioni ecologiche e ambientali ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale n. 24 del 2017, in via ulteriore rispetto alle stabilite misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale.

Il **comma 3** specifica che tra le forme di compensazione ammissibili può essere stabilita, a favore del Comune territorialmente interessato, la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e misure che comunque perseguano la diffusione di impianti alimentati a fonti rinnovabili in autoconsumo e la costituzione di comunità energetiche rinnovabili (CER).

Il **comma 4** dispone, inoltre, che i titoli che abilitano l'installazione degli impianti individuano le modalità e i tempi di attuazione delle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale; nell'ipotesi in cui le misure di compensazione previste non siano attuate entro i termini previsti dal cronoprogramma approvato (inteso quale documento allegato al progetto di realizzazione dell'impianto autorizzato o abilitato) il medesimo comma stabilisce che, previa diffida e assegnazione di un termine ulteriore per adempiere, consegue la decadenza del titolo autorizzatorio o abilitativo rilasciato.

Il **comma 5** prevede che, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione di Giunta regionale vengono definite apposite Linee Guida in merito alle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale descritte nel presente articolo, in coerenza con le indicazioni statali (attualmente stabilite nell'art. 8, comma 4, lett. m, n. 2 e art. 9, comma 10, lett. d)).

Il **comma 6** prescrive, da ultimo, che entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce anche le indicazioni progettuali utili per garantire il miglior inserimento paesaggistico degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel territorio regionale.

L'**articolo 6** regola il principio del cumulo degli impianti sotto differenti profili. Il **comma 1** disciplina la fattispecie di artato frazionamento degli impianti prevedendo che, nel caso di due o più istanze presentate da uno stesso soggetto o da soggetto ad esso collegato relative alla stessa tipologia di fonte rinnovabile e localizzate in aree contigue collocate anche in Comuni contermini, si deve ritenere la domanda come unica, cumulando le istanze, e applicando, conseguentemente, il regime previsto per il valore cumulato. A tale proposito, il comma specifica che per valore cumulato si intende il valore derivante dalla sommatoria delle potenze dei singoli impianti alimentati a fonti rinnovabili.

Il **comma** 2 si occupa dell'individuazione del regime amministrativo da applicare ai sensi del decreto legislativo n. 190 del 2024, nell'ipotesi in cui in una fascia di 1 chilometro dal perimetro esterno delle aree nelle quali si intende installare l'impianto siano già collocati altri impianti della stessa tipologia. Si precisa, quindi, che per gli interventi assoggettati ad attività libera trova applicazione il regime della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), qualora la potenza dell'impianto da installare cumulata a quella degli impianti autorizzati, abilitati o installati nella medesima fascia superi la soglia prevista per il regime di attività libera; nel caso di interventi assoggettati a PAS, invece, trova applicazione il regime dell'Autorizzazione unica, qualora la potenza dell'impianto da installare cumulata a quella degli impianti autorizzati, abilitati o installati nella medesima fascia superi la soglia prevista per il regime della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS).

Da ultimo, il **comma 3** specifica che gli effetti relativi all'artato frazionamento e al cumulo, previsti ai commi 1 e 2 non operano per gli impianti installati su edifici e parcheggi nonché per gli impianti installati in regime di attività libera aventi potenza nominale inferiore ai 200 kW.

L'**articolo 7** disciplina il monitoraggio della potenza entrata in esercizio degli impianti alimentati a fonti rinnovabili e gli strumenti di supporto, prevedendo che la Giunta regionale, tramite la struttura regionale competente in materia di energia, provvede a tale monitoraggio al fine della verifica del conseguimento degli obiettivi di sviluppo e valorizzazione delle fonti rinnovabili e del rilevamento della loro diffusione nel territorio regionale, nonché dei valori di potenza autorizzata e assentita

Il **comma 2** prevede che, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce il sistema di monitoraggio della SAU, corredato della cartografia utile a verificare, con cadenza semestrale, il rispetto del limite di SAU regionale e comunale di cui all'articolo 4 della presente legge, sulla base dei dati relativi agli impianti realizzati, autorizzati e abilitati, contenuti nella documentazione presentata dal proponente e forniti dalle Amministrazioni procedenti.

Con il **comma 3** si stabilisce che entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce il sistema di mappatura delle aree idonee nel territorio regionale; tale sistema costituisce una rappresentazione ricognitiva e non conformativa delle aree idonee rispetto alla totalità del territorio regionale.

Infine, il **comma 4** prevede che entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la struttura regionale competente in materia urbanistica indica i criteri e le modalità omogenee di aggiornamento della Tavola dei vincoli da parte dei Comuni, utili per la ricognizione delle tutele per l'attuazione della ponderazione degli interessi di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 190 del 2024

L'**Articolo 8**, **comma 1**, attribuisce all'Amministrazione procedente, attraverso le proprie strutture competenti, l'esercizio dei compiti di vigilanza sugli impianti alimentati a fonti rinnovabili di propria competenza, al fine di assicurare che l'installazione e l'esercizio degli stessi risultino conformi alle norme di legge nonché alle prescrizioni ai requisiti e alle condizioni fissate dai titoli abilitativi e dai procedimenti che ne hanno consentito la realizzazione.

Il **comma 2** dispone che, rimanendo ferme le sanzioni disciplinate dalla normativa statale, nell'ipotesi in cui il titolo abilitativo sia ottenuto sulla base di false dichiarazioni o vi sia un frazionamento fraudolento delle aree per l'installazione di impianti relativi alla stessa tipologia di fonte rinnovabile da localizzare in aree contigue, collocate anche in territori comunali contermini, facenti capo a un unico soggetto o a soggetti tra loro collegati, ne consegue la decadenza dei relativi titoli abilitativi.

Al **comma 3** si stabilisce, poi, che la garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa prestata dal proponente a copertura dei costi di ripristino dello stato dei luoghi viene esperita anche nei casi di cui al comma 2.

L'**articolo 9** individua i criteri per la corretta installazione degli impianti fotovoltaici a terra nel territorio regionale, in applicazione dei principi stabiliti all'articolo 2 del decreto legislativo n. 190 del 2024, a sua volta richiamato nell'articolo 1, comma 2, lett. c), della presente legge.

Nel dettaglio il **comma 1** configura un criterio di priorità nell'installazione degli impianti fotovoltaici a terra nelle aree agricole di cui all'articolo 11-*bis*, comma 1, lettera l), n. 1, del decreto legislativo n. 190 del 2024.

A tali fini, si dispone che l'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra è prioritariamente consentita:

a) per l'autoconsumo prevalente (da intendersi in misura pari almeno al 50,01%) dell'impresa dal cui perimetro dell'area di pertinenza è calcolata la fascia di 350 metri di cui al medesimo articolo 11-*bis*, comma 1, lettera l), n. 1;

b) per l'autoconsumo prevalente (da intendersi in misura pari almeno al 50,01%) di una delle imprese, che siano insediate nel medesimo ambito specializzato per attività produttiva; con tale precisazione si fa riferimento al fatto che fruiscono di tale criterio di priorità anche le imprese che, ancorché non collocate precisamente sul perimetro dell'area di pertinenza dal quale si calcola la fascia di 350 metri di cui al medesimo articolo 11-*bis*, comma 1, lettera l), n. 1, siano poste, dal punto di vista urbanistico, nel medesimo ambito specializzato per attività produttive;

c) per l'autoconsumo diffuso di imprese insediate nel territorio regionale, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Il **comma 2** specifica le modalità per esercitare la priorità di cui al comma 1 prevedendo che i soggetti insediati possono inviare alla struttura regionale competente in materia di energia per una

sola volta, una manifestazione di interesse entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge specificando la casistica di appartenenza con riferimento al medesimo comma 1. Nei successivi 180 giorni, i soggetti insediati che hanno presentato la manifestazione di interesse possono avviare la procedura autorizzativa o abilitativa presso l'Autorità competente, dandone contestuale informazione alla struttura regionale competente in materia di energia. In caso contrario, decorsi 180 giorni dalla presentazione della manifestazione di interesse senza che sia stata avviata la procedura autorizzativa o abilitativa, la manifestazione di interesse presentata decade; in maniera analoga, in assenza della manifestazione di interesse o del conseguente avvio della procedura nei termini di cui ai periodi precedenti, decade la priorità di cui al comma 1.

La manifestazione di interesse di cui al comma 2 deve essere corredata dall'atto di legittima disponibilità della superficie interessata dall'installazione dell'impianto alimentato a fonti rinnovabili, anche tramite la stipula di contratto preliminare (**comma 3**).

Il **comma 4** dispone che le istanze presentate da soggetti terzi rispetto alle imprese insediate sul territorio sono dichiarate sospese fino alla scadenza del termine di 180 giorni previsto al comma 2. Decorso tale termine ed esclusivamente nel caso in cui non si sia esercitata la priorità di cui al medesimo comma 2, le istanze diventano procedibili; in caso, invece, di esercizio della priorità riservata alle imprese insediate sul territorio regionale, le istanze sono dichiarate improcedibili.

Si specifica al **comma 5** che l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra nelle aree di cui all'articolo 11-*bis*, comma 1, lettera l), n. 1 e 4, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 non deve pregiudicare la funzionalità delle dotazioni infrastrutturali e tecnologiche dell'insediamento, con particolare riguardo all'accessibilità delle persone, delle merci e dei mezzi di intervento e soccorso, né interessare le dotazioni ecologiche e ambientali e ogni altra misura di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale prescritta dalla pianificazione. Si deve, inoltre, assicurare il mantenimento della quota dei parcheggi pertinenziali e pubblici prescritta dalla disciplina urbanistica vigente e nel caso di nuovi insediamenti i parcheggi pertinenziali e pubblici devono prevedere l'installazione di impianti fotovoltaici su strutture di sostegno.

Il **comma 6** stabilisce che, fuori dalle aree idonee di cui all'art. 11-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 190 del 2024, nelle restanti aree agricole l'installazione di impianti fotovoltaici a terra è altresì ammissibile ove vengano installati impianti il cui POD sia intestato a una Comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021; si richiede, dunque, che la Comunità energetica rinnovabile sia già costituita prima dell'avvio della procedura abilitativa o autorizzativa all'installazione degli impianti. Parimenti, l'installazione di impianti fotovoltaici a terra è consentita qualora gli stessi siano realizzati sulla base di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.

Il **comma 7** prescrive che l'installazione di impianti fotovoltaici in area classificata agricola dai vigenti piani urbanistici deve escludere qualsiasi intervento che non consenta il pieno ripristino agricolo dello stato dei luoghi.

Mentre, il successivo **comma 8** prevede che per la collocazione a terra degli impianti fotovoltaici nelle aree idonee di cui all'articolo 11-*bis*, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 25

novembre 2024, n. 190, il proponente debba allegare all'istanza un'attestazione rilasciata dai Centri di Assistenza Agricola abilitati ad operare sull'Anagrafe delle aziende agricole che dichiari l'assenza nel triennio precedente di colture certificate nella medesima area di riferimento.

L'**articolo 10** disciplina, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 8, e 11-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 190 del 2024, l'installazione degli impianti agrivoltaici nelle aree aventi destinazione agricola del territorio regionale. Nello specifico, al **comma 1**, sono esplicitate le condizioni di installazione che consistono nel: a) conservare almeno l'80% della produzione lorda vendibile; b) adottare soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche eventualmente consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione; c) prevedere la contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto dell'installazione fotovoltaica sulle colture, il risparmio idrico, il mantenimento della produttività agricola per le diverse tipologie di colture e per le produzioni zootecniche, la continuità delle attività delle imprese agricole interessate, la fertilità del suolo e il microclima.

Il **comma 2** dispone che, ai fini dell'attestazione della percentuale di produzione lorda vendibile di cui alla lettera a) del comma 1, è necessaria la presentazione di una dichiarazione agronomica asseverata da un tecnico abilitato dotato di idonea qualifica professionale o avvalendosi della consulenza di un Centro di Assistenza Agricola (CAA) che sia dotato di personale in possesso delle medesime competenze professionali. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con l'adozione di un proprio atto, specifica i contenuti della dichiarazione agronomica prevista dal comma 2 e le modalità per assicurare il rispetto del mantenimento delle condizioni fissate al precedente comma 1 per tutto il periodo di operatività dell'impianto e le relative attività di controllo.

Il **comma 3** prevede che la struttura regionale competente in materia di Agricoltura supporti i Comuni per agevolare la verifica prevista all'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 190 del 2024, anche attraverso una specifica commissione tecnica nominata dalla Giunta regionale.

Il successivo **comma 4** dispone che, a partire dai tre anni successivi all'installazione dell'impianto agrivoltaico, qualora in esito ai controlli effettuati in ordine al mantenimento delle condizioni di cui al comma 1, si accerti una perdita della produzione lorda vendibile superiore al 20%, l'Amministrazione che ha rilasciato il titolo abilitativo o autorizzatorio avvia un procedimento teso ad acquisire un piano triennale di rientro per il recupero della produttività agricola, sulla base di una dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato. Qualora all'atto della successiva verifica la produzione lorda vendibile risulti nuovamente inferiore ai valori attesi, i requisiti della continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione sono considerati non rispettati e verranno applicate le disposizioni previste dall'articolo 11 comma 8 del decreto legislativo n. 190 del 2024, nonché la decadenza dei titoli abilitativi relativi a tali impianti, qualora sia accertato che la diminuzione della produzione sia ascrivibile alla presenza dell'impianto agrivoltaico.

In ultimo, il **comma 5** dispone che, al fine di preservare la continuità delle colture certificate, come definite all'articolo 2, comma 1, lett. a), nelle aree agricole interessate da tali colture e idonee ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 190 del 2024 e dell'articolo 3 della presente legge, è possibile installare unicamente impianti agrivoltaici aventi le caratteristiche di cui al comma 1.

L'articolo 11 disciplina i criteri per l'installazione degli impianti flottanti nei bacini e invasi, nonché nelle aree di cava aventi destinazione finale a invaso o bacino del territorio regionale. Al **comma 1**, in particolare, si prevede che l'installazione di impianti flottanti sia possibile ricoprendo la superficie di bacini e invasi nella misura massima dell'80% e mantenendo comunque una distanza minima di 10 metri dalla sponda.

Inoltre, per compensare gli impatti sull'ecosistema del bacino, al **comma 2** si stabilisce che la realizzazione dell'impianto flottante sia contestuale all'ampliamento delle aree naturali e delle aree di foraggiamento degli animali presenti nel sito, mediante la realizzazione di siepi perimetrali di almeno 5 metri di larghezza, possibilmente alberate, all'esterno dell'eventuale fascia di elofite (canneto) che cinge il bacino; tali fasce arbustive e arboree devono essere realizzate con le specie igrofile caratteristiche degli ambienti ripariali regionali. Si specifica, da ultimo, che l'installazione è comunque preclusa nelle aree del bacino che abbiano una profondità uguale o inferiore ai 3 metri.

L'**articolo 12**, **comma 1**, regolamenta gli impianti eolici prevedendo, quale criterio di installazione nelle aree agricole, la garanzia di una producibilità annua pari a duemilatrecento ore equivalenti.

In misura analoga al comma 1, il **comma 2** introduce ulteriori e differenti criteri, considerando parimenti ammissibile l'installazione di: a) un'unica pala per richiedente ivi insediato avente potenza nominale complessiva non superiore a 60 kW nelle aree agricole in cui non è garantita una producibilità annua pari a duemilatrecento ore equivalenti; b) impianti eolici con potenza nominale complessiva non superiore a 20 kW per richiedente ivi insediato ed in regime di autoproduzione nelle zone D dei Parchi nazionali, interregionali e regionali; c) impianti eolici in aree ad altezza superiore ai 1200 metri, sui crinali individuati dal PTCP come oggetto di particolare tutela ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lett. a) del PTPR, nonché sui dossi di pianura di cui all'articolo 20, comma 2, del PTPR, qualora siano realizzati a servizio di attività ivi insediate, tra cui gli impianti di risalita e altre strutture ad essi funzionali, in regime di autoproduzione; d) impianti microeolici sugli edifici esistenti ovunque ubicati, nell'osservanza della normativa di tutela degli stessi e delle norme di sicurezza antisismica; e) nelle aree incluse nella Rete Natura 2000, interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico degli impianti eolici non comportanti un aumento del numero degli aerogeneratori e dell'impatto sul sito, in relazione agli obiettivi di conservazione, nonché impianti eolici per autoproduzione, con potenza complessiva non superiore a 20 kW per richiedente. Si specifica che per tali ultimi interventi è sempre richiesta la valutazione di incidenza.

Il **comma 3** precisa che in tutti i casi in cui è ammessa l'installazione degli impianti eolici, sia in fase di progettazione che in fase di valutazione di compatibilità dei progetti presentati, si deve tenere conto degli elementi per il corretto inserimento nel paesaggio, ivi compresi i coni di visualità panoramica e le visuali da e verso gli insediamenti storici presenti nelle vicinanze e, dal punto di vista percettivo, la conservazione dei valori paesaggistici espressi dalle aree contermini tutelate, e sul territorio stabiliti dalle apposite Linee Guida nazionali.

In aggiunta, il **comma 4** prevede che, ai fini del rispetto della condizione di producibilità degli impianti eolici, dovrà essere effettuata una rilevazione tramite torri anemometriche o telerilevamento con strumentazione tipo lidar localizzate al massimo entro 1 chilometro dal sito sede di impianto all'interno dello stesso ambito orografico, per una durata minima di un anno. A tale riguardo, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale, attraverso l'approvazione di

apposite linee guida, può prevedere le modalità di calcolo della producibilità degli impianti attraverso l'analisi di dati satellitari.

Da ultimo, il **comma 5** aggiunge che al fine di preservare la qualità acustica degli ambienti abitativi, dei beni tutelati dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dalla pianificazione urbanistica comunale, l'installazione degli impianti eolici deve comunque osservare la classificazione acustica del territorio, nonché le aree silenziose in aperta campagna di cui alla direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, come recepita dal decreto direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 24 marzo 2022 n. 16 (Definizione delle modalità per l'individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna, in ottemperanza al comma 10-bis, articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194).

L'articolo 13 disciplina l'installazione degli impianti di produzione di energia da biogas, di produzione di biometano. Al **comma 1** si prevede che nelle aree aventi destinazione agricola gli impianti di produzione di energia da biogas e di produzione di biometano devono essere alimentati in misura pari almeno al 50 per cento con scarti provenienti da aziende ubicate in un raggio di 30 chilometri. Quanto appena esposto non trova applicazione in caso di conversione di impianti a biogas già autorizzati nel territorio rurale in impianti di produzione di biometano.

Il **comma 2** dispone che l'installazione degli impianti di produzione di energia da biogas, di produzione di biometano è altresì ammessa: a) nelle aree del sistema dei crinali e del sistema collinare, ad altezze superiori ai 1200 metri (articolo 9, comma 5, del PTPR), qualora l'impianto sia installato dal richiedente ivi insediato in regime di autoconsumo; b) nelle zone D dei Parchi nazionali, interregionali e regionali nonché nelle aree facenti parte della Rete Natura 2000, a condizione che gli impianti siano installati dal richiedente ivi insediato alla data di entrata in vigore della presente legge in regime di autoconsumo prevalente.

Per l'installazione degli impianti di produzione di energia da biogas e di produzione di biometano, il **comma 3** prescrive l'osservanza delle seguenti condizioni: a) l'autorizzazione all'installazione dell'impianto deve definire un piano di monitoraggio delle emissioni odorigene redatto in base alla vigente disciplina regionale di settore; b) per l'installazione degli impianti deve essere comunque garantita una fascia di rispetto dagli ambiti urbani residenziali e nei centri abitati collocati all'interno del territorio rurale di 500 metri e di 1 chilometro in presenza di recettori sensibili, quali aree destinate a strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche.

Al fine di evitare o ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera, il **comma 4** prescrive che gli impianti di produzione di energia da combustione diretta da biomasse vegetali possono essere realizzati solo se conformi a quanto previsto dalla pianificazione regionale di tutela della qualità dell'aria.

In aggiunta, si specifica al **comma 5** che gli impianti di produzione di energia da biogas, di produzione di biometano e di produzione di energia da combustione diretta da biomasse vegetali, ad esclusione di quelli realizzati in regime di autoconsumo prevalente, devono essere collocati in un sito raggiungibile dal sistema della viabilità principale e senza attraversamento degli ambiti urbani residenziali. I medesimi impianti devono prevedere la realizzazione di costruzioni o aree adibite al parcheggio di veicoli al servizio esclusivo dell'impianto stesso, nonché spazi al coperto riservati alle operazioni di carico e scarico dei materiali allo scopo di prevenire le emissioni odorigene.

Infine, il **comma 6** prevede che gli impianti di produzione da gas di discarica e da gas residuati da processi di depurazione sono ammessi nell'osservanza delle condizioni previste dal presente articolo esclusivamente nell'ambito delle aree di pertinenza degli impianti delle discariche e dei depuratori ove sono prodotti.

L'articolo 14 regola al **comma 1** l'installazione degli impianti idroelettrici, i quali, fermo restando l'osservanza della disciplina in materia di concessione di derivazione di acque per uso idroelettrico, possono essere installati alle condizioni prescritte all'interno della norma. Precisamente: a) deve essere rispettato quanto stabilito dalla Regione Emilia-Romagna in materia di derivazione d'acqua pubblica ad uso idroelettrico; b) gli impianti idroelettrici e le opere infrastrutturali connesse possono essere localizzati nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (articolo 17 PTPR) a condizione che il progetto verifichi la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative; c) gli impianti e le opere infrastrutturali connesse, possono essere localizzati negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (articolo 18 del PTPR) alle seguenti prescrizioni: 1. qualora siano collocati all'interno dell'alveo inciso del corso d'acqua, a condizione che siano integrate alla briglia e non alterino la funzionalità idraulica dello stesso; 2. qualora siano collocati al di fuori dell'alveo inciso del corso d'acqua, a condizione che risultino completamente interrati e non alterino i caratteri di naturalità del sito; 3. nella fase di cantierizzazione degli impianti devono essere ridotti al minimo gli impatti sulla funzionalità del corso d'acqua e la compromissione degli elementi di naturalità presenti e deve essere previsto il completo ripristino dei luoghi dopo la realizzazione delle opere.

L'**articolo 15** detta dei criteri per l'installazione degli impianti di accumulo elettrochimico, degli elettrolizzatori, nonché degli impianti con tecnologie ad essi assimilabili, che non si configurino come opere connesse di impianti di produzione di energia a fonti rinnovabili, stabilendo che deve essere garantita una fascia di rispetto dagli ambiti urbani residenziali e dai centri abitati collocati all'interno del territorio rurale di 500 metri e di 1 chilometro in presenza di recettori sensibili, quali aree destinate a strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche.

Il successivo **comma 2** stabilisce che la dismissione degli impianti di cui al comma 1, installati in area agricola, deve assicurare il pieno ripristino agricolo dello stato dei luoghi, anche attraverso l'escussione della relativa garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa prestata.

L'articolo 16, **comma 1**, disciplina gli impianti geotermici, prevedendo che tali impianti, compresi quelli domestici, possono essere installati, oltre che nelle aree idonee per l'installazione degli impianti a fonti rinnovabili di cui all'articolo 11-*bis*, comma 1 e all'articolo 3 della presente legge, anche nelle restanti aree in cui sia accertata la presenza della risorsa geotermica.

L'articolo 17 dà avvio alle disposizioni finali e transitorie e, in particolare, introduce una clausola valutativa. Nel dettaglio, al **comma 1** si prevede che l'Assemblea legislativa debba esercitare il controllo sull'attuazione della presente legge e ne debba valutare i risultati ottenuti. Per espletare tale attività, la Giunta regionale con cadenza biennale presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della legge e ne valuta l'impatto

rispetto al processo di transizione ecologica e al raggiungimento degli obiettivi di installazione di impianti a fonti rinnovabili assegnati alla Regione Emilia-Romagna. In particolare, la relazione contiene i seguenti dati e informazioni: a) numero delle istanze autorizzative presentate con indicazione della potenza e della tipologia di fonte rinnovabile; b) numero delle istanze relative a procedure di valutazione ambientale con indicazione della potenza e della tipologia di fonte rinnovabile; c) numero delle autorizzazioni rilasciate con indicazione della potenza e della tipologia di fonte rinnovabile; d) numero di PAS pubblicate con indicazione della potenza e della tipologia di fonte rinnovabile; e) potenza aggiuntiva entrata in esercizio; f) percentuale di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) regionale interessata dall'installazione di impianti a fonti rinnovabili; g) eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge.

Il **comma 2** specifica che, qualora la Giunta regionale ravvisi che i contenuti della presente legge non siano congruenti con il raggiungimento dell'obiettivo di 6,3 GW fissato dalla Tabella 1 contenuta nell'Allegato C-BIS del decreto legislativo n. 190 del 2024, propone all'Assemblea legislativa misure adeguative della presente legge, coniugando comunque la tutela dell'ambiente, della biodiversità, del paesaggio, del patrimonio culturale e del settore agricolo con l'esigenza di promuovere l'incremento e la valorizzazione delle energie rinnovabili.

L'articolo 18 stabilisce una clausola di invarianza finanziaria, tale per cui dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 19 disciplina le abrogazioni e le disposizioni transitorie. Nel dettaglio, è disposto che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175 cessano di avere applicazione tutti gli atti e le previsioni regionali che dettano criteri e condizioni localizzative in merito all'installazione di impianti a fonti rinnovabili e, in particolare: a) la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 28 del 6 dicembre 2010 (*Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica*); b) la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 51 del 26 luglio 2011 (*Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica*); c) la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 125 del 23 maggio 2023 (*Specificazione dei criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio*).

Il **comma 2** specifica, inoltre, che le previsioni dei provvedimenti regionali attuativi delle deliberazioni di cui al comma 1 che risultino incompatibili con la presente legge cessano di avere applicazione, pertanto ogni rinvio alle disposizioni dei provvedimenti indicati al comma 1 si intende riferito alle disposizioni vigenti.

In ultimo il **comma 3** prevede che le disposizioni statali e regionali vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, continuano a trovare applicazione per le procedure in corso. Per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie e quelle di valutazione ambientale per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, nonché quelle per le quali si siano concluse positivamente le procedure di valutazione ambientale e non sia stata ancora avviata la relativa procedura abilitativa o autorizzativa nel rispetto dei periodi di validità dei provvedimenti valutativi.

L'articolo 20 prescrive che la presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

ARTICOLATO

Progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IDONEE E DISCIPLINA DELL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI A FONTI RINNOVABILI NEL TERRITORIO REGIONALE.

Indice:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi, finalità e obiettivi

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Aree regionali idonee per l'installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili

Art. 4 - Utilizzo delle aree aventi destinazione agricola

Art. 5 - Misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale

Art. 6 - Cumulo di impianti alimentati a fonti rinnovabili

Art. 7 - Monitoraggio degli impianti alimentati a fonti rinnovabili e strumenti di supporto

Art. 8 - Compiti di vigilanza, decadenza e sanzioni

TITOLO II - CRITERI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ALIMENTATI A FONTI RINNOVABILI NEL TERRITORIO REGIONALE

CAPO I - IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Art. 9 - Impianti fotovoltaici a terra

Art. 10 - Impianti agrivoltaici

Art. 11 - Impianti flottanti

CAPO II - ALTRE TIPOLOGIE DI IMPIANTI

Art. 12 - Impianti eolici

Art. 13 - Impianti di produzione di energia da biogas, di produzione di biometano e di produzione di energia da combustione diretta da biomasse vegetali

Art. 14 - Impianti idroelettrici

Art. 15 - Impianti di accumulo elettrochimico ed elettrolizzatori

Art. 16 - Impianti geotermici

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 17 - Clausola valutativa

Art. 18 - Clausola di invarianza finanziaria

Art. 19 - Abrogazioni e disposizioni transitorie

Art. 20 - Entrata in vigore

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Principi, finalità e obiettivi

1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione degli articoli 2, 3, 11-*bis, ter* e *quinquies* del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b e d) della legge 5 agosto 2022, n. 118), con la presente legge individua le aree idonee e disciplina l'installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili, ivi compresi gli impianti di accumulo elettrochimico ed elettrolizzatori, nel territorio regionale.

2. Fermi restando i vincoli e le tutele stabilite dalle normative statali e regionali in materia ambientale, paesaggistica, culturale, agroalimentare, nonché i piani territoriali regionali approvati in applicazione delle medesime normative, la Regione con la presente legge:

   a) garantisce la minimizzazione degli impatti sul paesaggio, sull'ambiente, sul patrimonio culturale, sul territorio, sul settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali;

   b) persegue l'esigenza di massimizzare l'individuazione delle aree nelle quali installare gli impianti a fonti rinnovabili per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di 6,3 GW fissato dalla Tabella 1 contenuta nell'Allegato C-BIS del decreto legislativo n. 190 del 2024, e prevede, a tale scopo, un potenziale incremento di potenza installata al 2030 di 10 GW, assegnando priorità all'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e favorendo l'uso di ambiti già urbanizzati, quali le aree industriali, artigianali, per servizi e logistica;

   c) attua i principi generali enunciati all'articolo 2 del decreto legislativo n. 190 del 2024 e tende al soddisfacimento dell'interesse pubblico e al conseguimento del miglior risultato utile per la collettività;

   d) qualifica le aree come idonee differenziandole sulla base della fattispecie tecnologica e della potenza dell'impianto.

3. Le aree idonee di cui al comma 1 sono costituite dalle aree elencate nell'articolo 11-bis, comma 1, e 11-ter del decreto legislativo n. 190 del 2024 e dalle ulteriori aree indicate all'articolo 3 della presente legge. L'individuazione di una porzione di territorio regionale come area idonea non attribuisce al proponente il diritto all'installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili, ma determina l'applicabilità delle semplificazioni amministrative di cui all'articolo 11-quater del decreto legislativo n. 190 del 2024.

4. Al fine di garantire la massima diffusione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili e assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati, ferma restando l'osservanza della disciplina in merito alle prestazioni energetiche degli edifici, si stabilisce che gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione importante debbano prevedere l'installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili sulle superfici degli edifici e sui parcheggi pertinenziali. Ferma restando l'osservanza della disciplina europea e statale di settore, la Giunta regionale, in tutti i casi in cui preveda la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari a favore di persone ed enti pubblici e privati, ammettendo a finanziamento anche la realizzazione di interventi edilizi,

stabilisce criteri di priorità a favore dei progetti che prevedano gli interventi indicati nel primo periodo.

5. Fermi restando i criteri specifici previsti dalla presente legge per l'installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili, al fine di favorire il miglior inserimento territoriale dei medesimi impianti, i Comuni possono stabilire una fascia di rispetto fino a 30 metri lineari dagli ambiti urbani residenziali, all'interno della quali gli interessi di benessere della collettività, di fiducia e buona fede impongono un livello massimo di tutela. La previsione di cui al primo periodo non si applica per gli impianti installati in regime di attività libera aventi potenza nominale inferiore ai 200 kW e per gli impianti installati su edifici e parcheggi, anche attraverso la realizzazione di strutture di sostegno senza limiti dimensionali e senza il rispetto delle distanze dai confini.

6. Al fine di favorire una razionale distribuzione delle infrastrutture di rete indispensabili all'esercizio degli impianti, ove tecnicamente possibile, il gestore di rete assume idonee iniziative di coordinamento delle richieste al medesimo punto di connessione alla rete elettrica.

7. Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo trova applicazione quanto previsto dal decreto legislativo n. 190 del 2024.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini della presente legge, trovano applicazione le definizioni statali e, in aggiunta, si applicano le seguenti definizioni:

   a) colture certificate:

      1. le produzioni biologiche ai sensi del Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;

      2. le produzioni registrate presso il sistema di qualità nazionale produzione integrata ai sensi dell'articolo 2 della legge 3 febbraio 2011, n. 4 (Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari);

      3. le produzioni a denominazione d'origine e ad indicazione geografica, Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, ottenute da produzioni vegetali realizzate nel territorio regionale e sottoposte al rispetto dei relativi disciplinari di produzione;

      4. i foraggi prodotti nella zona d'origine del formaggio DOP Parmigiano-Reggiano, individuati nel Disciplinare di produzione approvato con Regolamento (UE) n. 794/2011 della Commissione, dell'8 agosto 2011, recante approvazione delle modifiche del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Parmigiano Reggiano (DOP)] e successive modifiche.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le colture certificate sono individuate con apposita delibera della Giunta regionale che disciplina anche le modalità di controllo, secondo principi di trasparenza e preventiva conoscibilità degli adempimenti a carico degli operatori;

b) cave ripristinate: gli ambiti del territorio regionale che siano stati interessati da attività estrattiva e che siano stati ripristinati secondo quanto previsto dalla legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive) da meno di 10 anni;
c) impianti industriali e stabilimenti: rientrano nella fattispecie di cui all'articolo 11-*bis*, comma 1, lettera l), n. 1 e lett. m), n. 2, del decreto legislativo n. 190 del 2024, i soli impianti industriali e stabilimenti che svolgono un'attività nell'ambito di un ciclo di lavorazioni finalizzate alla produzione di un bene o dispongono di un'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
d) aree di pertinenza: porzione di suolo posta a servizio di un immobile principale, nella quale sono collocati elementi di arredo, strutture all'aperto, impianti, servizi, parcheggi e altre pertinenze o manufatti accessori dell'immobile principale o che è destinata ad area libera o a verde privato;
e) zone di protezione dei siti UNESCO: le zone core e le zone buffer dei siti iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO;
f) superficie agricola utilizzata (SAU): la parte del territorio rurale individuato dagli strumenti urbanistici vigenti costituita dall'insieme dei terreni investiti a seminativi, coltivazioni legnose agrarie, orti familiari, prati permanenti e pascoli e castagneti da frutto;
g) ambiti urbani residenziali: parte del territorio urbanizzato a prevalente destinazione residenziale come disciplinato dall'articolo 33, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio);
h) centro abitato: parte del territorio come disciplinato dall'articolo 3, comma 1, punto 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

.

Art. 3
Aree regionali idonee per l'installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 11-*bis*, commi 1, 2 e 4, lettera m), 11-*ter* e 11-*quinquies*, del decreto legislativo n. 190 del 2024, si considerano idonee per l'installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili le seguenti superfici e aree:

   a) le aree racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 100 metri dai siti oggetto di bonifica ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (Norme in materia ambientale) nella disponibilità del richiedente purché quest'ultimo non sia responsabile dell'inquinamento;

   b) le aree degli interporti;

   c) le aree del territorio urbanizzato classificate come aree ecologicamente attrezzate e poli funzionali aventi destinazioni produttive esistenti;

   d) le cave ripristinate;

   e) per gli impianti di produzione di energia da biogas e di produzione di biometano, le aree classificate dal piano urbanistico generale come ambiti specializzati per attività produttive esistenti.

2. Fermo restando quanto previsto per le aree idonee di cui all'articolo 11-bis e 11-quinquies del decreto legislativo n. 190 del 2024, e fatto salvo il provvedimento negativo di compatibilità ambientale espresso nell'ambito del procedimento di VIA, statale o regionale, l'installazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nelle restanti superfici e aree del territorio regionale è ammessa qualora risulti compatibile con le previsioni localizzative di opere pubbliche o di interesse pubblico, di interventi di recupero paesaggistico o ambientale, di lavori di sistemazione idraulica ovvero di opere volte a eliminare o attenuare le cause di rischio naturale, ovvero interventi di riuso e di rigenerazione ai sensi della legge regionale n. 24 del 2017 contenuti nella Strategia per la Qualità Ecologica e Ambientale, nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 37 della legge regionale n. 24 del 2017.

Art. 4

Utilizzo delle aree aventi destinazione agricola

1. L'installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili non può interessare una quota superiore allo 0,8 per cento della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) dell'intero territorio regionale, calcolata a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, in ciascun Comune della Regione gli impianti alimentati a fonti rinnovabili non possono interessare una quota superiore al 2 per cento della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) comunale, calcolata a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il termine di cui al comma 3, con apposita delibera, i Comuni possono derogare in aumento tale limite della SAU interessata da impianti alimentati a fonti rinnovabili.
3. Decorsi 90 giorni dalla pubblicazione sul sito web della Regione del raggiungimento delle soglie stabilite ai commi 1 e 2, calcolate tenendo conto degli impianti già autorizzati e abilitati nonché delle eventuali decadenze e rinunce dei titoli autorizzativi e abilitativi, le nuove istanze presentate devono essere rigettate da parte dell'Amministrazione procedente, fatta salva la conclusione dei procedimenti in corso, fermo restando il conseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 1, comma 2 lett. b) della presente legge.

Art. 5

Misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale

1. In conformità ai limiti stabiliti agli articoli 8, comma 4, lettera m), numero 2, e 9, comma 10, lettera d), del decreto legislativo n. 190 del 2024, l'Amministrazione procedente ovvero la conferenza di servizi, laddove prevista, stabilisce misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carattere non meramente patrimoniale ed essere dirette al miglioramento ambientale, al corretto inserimento paesaggistico e territoriale e alla mitigazione degli effetti negativi dei nuovi impianti alimentati a fonti rinnovabili, tenendo conto delle caratteristiche, delle dimensioni e degli impatti degli stessi, anche in ragione del cumulo di impianti di cui all'articolo 6.
2. Qualora il progetto preveda l'installazione di un impianto alimentato a fonti rinnovabili nel territorio urbanizzato o in ambito confinante con lo stesso, l'Amministrazione procedente può ulteriormente subordinare l'installazione dell'impianto alla realizzazione di dotazioni ecologiche e ambientali ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale n. 24 del 2017.
3. Le misure di compensazione di cui al comma 1 possono altresì prevedere, a favore del Comune territorialmente interessato, la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e misure

che comunque perseguano la diffusione di impianti alimentati a fonti rinnovabili in autoconsumo e la costituzione di comunità energetiche rinnovabili (CER).

4. I titoli che abilitano l'installazione degli impianti individuano le modalità e i tempi di attuazione delle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale. La mancata attuazione delle misure di compensazione nel rispetto del termine previsto nel cronoprogramma approvato, quale parte integrante del progetto autorizzato o abilitato, comporta, previa diffida e assegnazione di un termine per adempiere, la decadenza del titolo autorizzatorio o abilitativo ai sensi dell'articolo 8.
5. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce apposite Linee Guida in merito alle opere e misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale di cui al presente articolo, in coerenza con le indicazioni statali.
6. Nel medesimo termine di cui al comma 5 la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le indicazioni progettuali utili per il miglior inserimento paesaggistico degli impianti alimentati a fonti rinnovabili da installare nel territorio regionale.

Art. 6
Cumulo di impianti alimentati a fonti rinnovabili

1. In applicazione di quanto disposto all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 190 del 2024, nel caso di due o più istanze presentate da uno stesso soggetto o da soggetto ad esso collegato, relative alla stessa tipologia di fonte rinnovabile e localizzate in aree confinanti, collocate anche in Comuni contermini, le istanze vanno cumulate, dovendosi reputare come unica la domanda, e si applica il regime previsto per il valore cumulato, calcolato sulla base della sommatoria delle potenze.
2. Ai fini dell'individuazione dei regimi amministrativi ai sensi del decreto legislativo n. 190 del 2024, qualora in una fascia di 1 chilometro dal perimetro esterno delle aree nelle quali si intende installare l'impianto siano collocati altri impianti della stessa tipologia, trovano applicazione i seguenti criteri:
   a) per gli interventi assoggettati ad attività libera, si applica il regime della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), qualora la potenza dell'impianto da installare cumulata a quella degli impianti autorizzati, abilitati o installati nella medesima fascia superi la soglia prevista per il regime di attività libera;
   b) nel caso di interventi assoggettati a PAS, si applica il regime dell'Autorizzazione unica, qualora la potenza dell'impianto da installare cumulata a quella degli impianti autorizzati, abilitati o installati nella medesima fascia superi la soglia prevista per il regime della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS).
3. Le previsioni di cui al comma 1 e 2 non si applicano agli impianti installati su edifici e parcheggi nonché agli impianti installati in regime di attività libera aventi potenza nominale inferiore ai 200 kW.

Art. 7
Monitoraggio degli impianti alimentati a fonti rinnovabili e strumenti di supporto

1. La Giunta regionale, per il tramite della struttura regionale competente in materia di energia, provvede al monitoraggio della potenza entrata in esercizio da fonti rinnovabili, al fine della

verifica del conseguimento degli obiettivi di sviluppo e valorizzazione delle fonti rinnovabili e del rilevamento della loro diffusione nel territorio regionale, nonché della potenza autorizzata o assentita.

2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce il sistema per il monitoraggio della SAU, corredato della cartografia utile a verificare con cadenza semestrale il rispetto del limite su scala comunale e regionale di cui all'art. 4 della presente legge, tenendo conto dei dati relativi agli impianti realizzati, autorizzati e abilitati, contenuti nella documentazione presentata dal proponente e forniti dalle Amministrazioni procedenti.
3. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce il sistema di mappatura delle aree idonee nel territorio regionale. Il sistema di mappatura costituisce una rappresentazione ricognitiva e non conformativa delle aree idonee rispetto alla totalità del territorio regionale.
4. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la struttura regionale competente in materia urbanistica indica i criteri e le modalità omogenee di aggiornamento della Tavola dei vincoli utili alla ricognizione delle tutele per l'attuazione della ponderazione degli interessi di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 190 del 2024.

Art. 8
Compiti di vigilanza, decadenza e sanzioni

1. L'Amministrazione procedente, attraverso le strutture organizzative competenti, esercita la vigilanza sugli impianti alimentati a fonti rinnovabili di propria competenza per assicurare che l'installazione degli stessi siano conformi alle norme di legge nonché alle prescrizioni ai requisiti e alle condizioni fissate dai titoli abilitativi e dai procedimenti che ne hanno consentito la realizzazione.
2. Ferme restando le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, il conseguimento del titolo abilitativo sulla base di false dichiarazioni nonché il frazionamento fraudolento delle aree e degli impianti relativi alla stessa tipologia di fonte rinnovabile localizzati in aree contigue, collocate anche in territori comunali contermini, facenti capo ad un unico soggetto o a soggetti fra loro collegati, determina la decadenza dei titoli abilitativi relativi a tali impianti.
3. La garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa prestata dal proponente a copertura dei costi di ripristino dello stato dei luoghi viene esperita anche nei casi di cui al comma 2.

TITOLO II
CRITERI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ALIMENTATI A FONTI RINNOVABILI NEL TERRITORIO REGIONALE

CAPO I
IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Art. 9
Impianti fotovoltaici a terra

1. In applicazione dell'art. 1, comma 2, lett. c), si prevede che l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle aree agricole di cui all'articolo 11-*bis*, comma 1, lettera l), n. 1, del decreto legislativo n. 190 del 2024, è prioritariamente consentita:
   a) per l'autoconsumo prevalente dell'impresa dal cui perimetro dell'area di pertinenza è calcolata la fascia di 350 metri di cui al medesimo articolo 11-*bis*, comma 1, lettera l), n. 1;
   b) per l'autoconsumo prevalente di una delle imprese, che siano insediate nel medesimo ambito specializzato per attività produttiva;
   c) per l'autoconsumo diffuso di imprese insediate nel territorio regionale ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i soggetti insediati possono inviare alla struttura regionale competente in materia di energia, per una sola volta, una manifestazione di interesse, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, specificando la casistica di appartenenza con riferimento al medesimo comma 1. Nei successivi 180 giorni, i soggetti insediati che hanno presentato la manifestazione di interesse possono avviare la procedura autorizzativa o abilitativa presso l'Autorità competente, dandone contestuale informazione alla struttura regionale di cui al primo periodo. Decorsi 180 giorni dalla presentazione della manifestazione di interesse senza che sia stata avviata la procedura autorizzativa o abilitativa, la manifestazione di interesse presentata decade. In assenza della manifestazione di interesse o del conseguente avvio della procedura nei termini di cui ai periodi precedenti, decade la priorità di cui al comma 1.
3. La manifestazione di interesse di cui al comma 2 deve essere corredata dall'atto di legittima disponibilità della superficie interessata dall'installazione dell'impianto alimentato a fonti rinnovabili, anche tramite contratto preliminare.
4. Le istanze presentate fuori dai casi previsti dal comma 2 sono sospese e procedibili alla scadenza dei termini ivi previsti qualora non venga esercitata la priorità di cui al comma 1. Le medesime istanze sono dichiarate improcedibili qualora venga esercitata la priorità di cui al comma 1.
5. L'installazione degli impianti fotovoltaici a terra nelle aree di cui all'articolo 11-bis, comma 1, lettera l), n. 1 e 4, del decreto legislativo n. 190 del 2024, non deve comunque pregiudicare la funzionalità delle dotazioni infrastrutturali e tecnologiche dell'insediamento, con particolare riguardo all'accessibilità delle persone, delle merci e dei mezzi di intervento e soccorso, né interessare le dotazioni ecologiche e ambientali e ogni altra misura di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale prescritta dalla pianificazione. Si dovrà inoltre assicurare il mantenimento della quota dei parcheggi pertinenziali e pubblici prescritta dalla disciplina urbanistica vigente. Nel caso di nuovi insediamenti i parcheggi pertinenziali e pubblici prevedono l'installazione di impianti fotovoltaici su strutture di sostegno.
6. Fuori dalle aree idonee di cui all'art. 11-bis, comma 1, del d.lgs. n. 190/2024, nelle restanti aree agricole l'installazione di impianti fotovoltaici a terra è altresì ammissibile ove vengano installati impianti il cui POD sia intestato a una Comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 199/2021 o realizzati sulla base di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio

ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.

7. L'installazione di impianti fotovoltaici in area classificata agricola dai vigenti piani urbanistici deve escludere qualsiasi intervento che non consenta il pieno ripristino agricolo dello stato dei luoghi.
8. Ai fini dell'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle aree idonee di cui all'articolo 11-bis, comma 1, lettera l), del decreto legislativo n. 190 del 2024, il proponente allega all'istanza per gli impianti fotovoltaici a terra un'attestazione in merito all'assenza nel triennio precedente di colture certificate rilasciata dai Centri di Assistenza Agricola abilitati ad operare sull'Anagrafe delle aziende agricole.

Art. 10
Impianti agrivoltaici

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 8, e 11-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 190 del 2024, l'installazione degli impianti agrivoltaici nelle aree aventi destinazione agricola del territorio regionale deve:
   a) conservare almeno l'80% della produzione lorda vendibile;
   b) adottare soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche eventualmente consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione;
   c) prevedere la contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto dell'installazione fotovoltaica sulle colture, il risparmio idrico, il mantenimento della produttività agricola per le diverse tipologie di colture e per le produzioni zootecniche, la continuità delle attività delle imprese agricole interessate, la fertilità del suolo e il microclima.
2. Ai fini dell'attestazione della percentuale di produzione lorda vendibile di cui alla lettera a) del comma 1, è necessaria la presentazione di una dichiarazione agronomica asseverata da un tecnico abilitato dotato di idonea qualifica professionale o avvalendosi della consulenza di un Centro di Assistenza Agricola (CAA) che sia dotato di personale in possesso delle medesime competenze professionali. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con proprio atto, specifica i contenuti della dichiarazione agronomica prevista dal comma 2, nonché le modalità per assicurare il rispetto del mantenimento delle condizioni di cui al comma 1 per tutto il periodo di operatività dell'impianto e le relative attività di controllo.
3. La struttura regionale competente in materia di Agricoltura supporta i Comuni per agevolare la verifica prevista all'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 190 del 2024, anche attraverso una specifica commissione tecnica nominata dalla Giunta regionale.
4. Trascorsi tre anni dall'installazione dell'impianto agrivoltaico, qualora in esito ai controlli effettuati in ordine al mantenimento delle condizioni di cui al comma 1 sia accertata una perdita della produzione lorda vendibile che non consente il rispetto della misura stabilita al medesimo comma, l'Amministrazione che ha rilasciato il titolo abilitativo o autorizzatorio avvia un

procedimento teso ad acquisire un piano triennale di rientro per il recupero della produttività agricola, sulla base di una dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato. Qualora all'atto della successiva verifica la produzione lorda vendibile risulti nuovamente inferiore ai valori attesi, i requisiti della continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione sono considerati non rispettati e verranno applicate le disposizioni previste dall'articolo 11 comma 8 del decreto legislativo n. 190 del 2024, nonché la decadenza dei titoli abilitativi relativi a tali impianti, qualora sia accertato che la diminuzione della produzione sia ascrivibile alla presenza dell'impianto agrivoltaico.

5. Con l'obiettivo di preservare la continuità delle colture certificate, come definite all'articolo 2, comma 1, lett. a), nelle aree agricole interessate da tali colture e idonee ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 190 del 2024 e dell'articolo 3 della presente legge, è possibile installare unicamente impianti agrivoltaici aventi le caratteristiche di cui al comma 1.

Art. 11
Impianti flottanti

1. In applicazione di quanto disposto all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 190 del 2024, anche al fine di tutelare la biodiversità, gli impianti flottanti possono essere installati nei bacini e invasi del territorio regionale, nonché nelle aree di cava aventi destinazione finale a invaso o bacino, nella misura massima del 80 per cento della superficie, garantendo comunque una distanza minima di 10 metri dalla sponda.
2. Per compensare gli impatti dell'impianto flottante sull'ecosistema del bacino, la sua realizzazione richiede di effettuare un contestuale ampliamento delle aree naturali e delle aree di foraggiamento degli animali presenti nel sito, mediante la realizzazione di siepi perimetrali di almeno 5 metri di larghezza, possibilmente alberate, all'esterno dell'eventuale fascia di elofite (canneto) che cinge il bacino; tali fasce arbustive e arboree devono essere realizzate con le specie igrofile caratteristiche degli ambienti ripariali regionali. L'installazione è comunque preclusa nelle aree del bacino in cui la profondità sia uguale o inferiore ai 3 metri.

CAPO II
ALTRE TIPOLOGIE DI IMPIANTI

Articolo 12
Impianti eolici

1. In applicazione dei principi stabiliti all'articolo 2 del decreto legislativo n. 190 del 2024, l'installazione degli impianti eolici nelle aree agricole del territorio regionale deve garantire una producibilità annua pari a duemilatrecento ore equivalenti.
2. È comunque ammissibile l'installazione di:
   a) un'unica pala per richiedente ivi insediato, avente potenza nominale complessiva non superiore a 60 kW nelle aree agricole in cui non è garantita una producibilità annua pari a duemilatrecento ore equivalenti;
   b) impianti eolici con potenza nominale complessiva non superiore a 20 kW per richiedente ivi insediato ed in regime di autoproduzione nelle zone D dei Parchi nazionali, interregionali e regionali;

c) impianti eolici in aree ad altezza superiore ai 1200 metri, sui crinali individuati dal PTCP come oggetto di particolare tutela ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lett. a) del PTPR, nonché sui dossi di pianura di cui all'articolo 20, comma 2, del PTPR, qualora siano realizzati a servizio di attività ivi insediate, tra cui gli impianti di risalita e altre strutture ad essi funzionali, in regime di autoproduzione;

d) impianti microeolici sugli edifici esistenti ovunque ubicati, nell'osservanza della normativa di tutela degli stessi e delle norme di sicurezza antisismica;

e) nelle aree incluse nella Rete Natura 2000, interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, degli impianti eolici che non comportino un aumento del numero degli aerogeneratori e dell'impatto sul sito, in relazione agli obiettivi di conservazione, nonché impianti eolici per autoproduzione, con potenza complessiva non superiore a 20 kW per richiedente. Per tali interventi è sempre richiesta l'effettuazione della valutazione di incidenza.

3. L'installazione degli impianti eolici, sia in fase di progettazione che in fase di valutazione di compatibilità dei progetti presentati, deve tenere conto degli elementi per il corretto inserimento nel paesaggio, ivi compresi i coni di visualità panoramica e le visuali da e verso gli insediamenti storici presenti nelle vicinanze e, dal punto di vista percettivo, la conservazione dei valori paesaggistici espressi dalle aree contermini tutelate, e sul territorio stabiliti dalle apposite Linee Guida nazionali.
4. Ai fini del rispetto dei limiti di producibilità degli impianti eolici dovrà essere effettuata una rilevazione tramite torri anemometriche o telerilevamento con strumentazione tipo lidar localizzate al massimo entro 1 chilometro dal sito sede di impianto all'interno dello stesso ambito orografico, per una durata minima di un anno. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, attraverso l'approvazione di apposite Linee Guida, può prevedere modalità di calcolo della producibilità degli impianti attraverso l'analisi di dati satellitari.
5. Al fine di preservare la qualità acustica degli ambienti abitativi, dei beni tutelati dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e dalla pianificazione urbanistica comunale, l'installazione degli impianti eolici deve comunque osservare la classificazione acustica del territorio, nonché le aree silenziose in aperta campagna di cui alla direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, come recepita dal decreto direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 24 marzo 2022 n. 16 (Definizione delle modalità per l'individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna, in ottemperanza al comma 10-bis, articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194).

Art. 13
Impianti di produzione di energia da biogas, di produzione di biometano e di produzione di energia da combustione diretta da biomasse vegetali

1. In applicazione dei principi stabiliti all'articolo 2 del decreto legislativo n. 190 del 2024, nelle aree aventi destinazione agricola gli impianti di produzione di energia da biogas e di produzione di biometano devono essere alimentati in misura pari almeno al 50 per cento con scarti provenienti da aziende ubicate in un raggio di 30 chilometri. Quanto previsto al primo periodo del presente comma non trova applicazione in caso di conversione di impianti a biogas già autorizzati nel territorio rurale in impianti di produzione di biometano.

2. È altresì ammessa l'installazione degli impianti di cui al comma 1:
   a) nelle aree del sistema dei crinali e del sistema collinare, ad altezze superiori ai 1200 metri (articolo 9, comma 5, del PTPR), qualora l'impianto sia installato dal richiedente ivi insediato in regime di autoconsumo;
   b) nelle zone D dei Parchi nazionali, interregionali e regionali nonché nelle aree facenti parte della Rete Natura 2000, a condizione che gli impianti siano installati dal richiedente ivi insediato alla data di entrata in vigore della presente legge in regime di autoconsumo prevalente.
3. Gli impianti di produzione di energia da biogas e di produzione di biometano devono osservare le seguenti condizioni:
   a) l'autorizzazione all'installazione dell'impianto deve definire un piano di monitoraggio delle emissioni odorigene redatto in base alla vigente disciplina regionale di settore;
   b) per l'installazione degli impianti deve essere comunque garantita una fascia di rispetto dagli ambiti urbani residenziali e dai centri abitati collocati all'interno del territorio rurale di 500 metri e di 1 chilometro in presenza di recettori sensibili, quali aree destinate a strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche.
4. Al fine di evitare o ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera, gli impianti di produzione di energia da combustione diretta da biomasse vegetali possono essere realizzati solo se conformi a quanto previsto dalla pianificazione regionale di tutela della qualità dell'aria.
5. Ad esclusione degli impianti realizzati in regime di autoconsumo prevalente, gli impianti di produzione di energia da biogas, di produzione di biometano e di produzione di energia da combustione diretta da biomasse vegetali devono essere collocati in un sito raggiungibile dal sistema della viabilità principale e senza attraversamento degli ambiti urbani residenziali. I medesimi impianti devono prevedere la realizzazione di costruzioni o aree adibite al parcheggio di veicoli al servizio esclusivo dell'impianto stesso, nonché spazi riservati alle operazioni di carico e scarico dei materiali allo scopo di prevenire le emissioni odorigene.
6. Gli impianti di produzione da gas di discarica e da gas residuati da processi di depurazione sono ammessi nell'osservanza delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente articolo esclusivamente nell'ambito delle aree di pertinenza degli impianti delle discariche e dei depuratori ove sono prodotti.

Art. 14
Impianti idroelettrici

1. Fermo restando l'osservanza della disciplina in materia di concessione di derivazione di acque per uso idroelettrico, gli impianti idroelettrici possono essere installati alle seguenti condizioni:
   a) deve essere rispettato quanto stabilito dalla Regione Emilia-Romagna in materia di derivazione d'acqua pubblica ad uso idroelettrico;
   b) gli impianti idroelettrici e le opere infrastrutturali connesse possono essere installati nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (articolo 17 PTPR), a condizione che il progetto verifichi la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative;

c) gli impianti e le opere infrastrutturali connesse possono essere installati negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (articolo 18 del PTPR) alle seguenti prescrizioni:

   1. qualora siano collocati all'interno dell'alveo inciso del corso d'acqua, a condizione che siano integrate alla briglia e non alterino la funzionalità idraulica dello stesso;
   2. qualora siano collocati al di fuori dell'alveo inciso del corso d'acqua, a condizione che risultino completamente interrati e non alterino i caratteri di naturalità del sito;
   3. nella fase di cantierizzazione degli impianti devono essere ridotti al minimo gli impatti sulla funzionalità del corso d'acqua e la compromissione degli elementi di naturalità presenti e deve essere previsto il completo ripristino dei luoghi dopo la realizzazione delle opere.

Art. 15
Impianti di accumulo elettrochimico ed elettrolizzatori

1. Per l'installazione degli impianti di accumulo elettrochimico, degli elettrolizzatori, nonché degli impianti con tecnologie ad essi assimilabili, che non si configurino come opere connesse di impianti di produzione di energia a fonti rinnovabili, deve essere garantita una fascia di rispetto dagli ambiti urbani residenziali e dai centri abitati collocati all'interno del territorio rurale di 500 metri e di 1 chilometro in presenza di recettori sensibili, quali aree destinate a strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche.
2. La dismissione degli impianti di cui al comma 1, installati in area agricola, deve assicurare il pieno ripristino agricolo dello stato dei luoghi, anche attraverso l'escussione della relativa garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa prestata.

Art. 16
Impianti geotermici

1. Gli impianti geotermici, compresi quelli domestici, possono essere installati, oltre che nelle aree idonee per l'installazione degli impianti a fonti rinnovabili di cui all'articolo 11-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 190 del 2024, e all'articolo 3 della presente legge, anche nelle restanti aree in cui sia accertata la presenza della risorsa geotermica.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 17
Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale, con cadenza biennale, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della presente legge e ne valuta l'impatto rispetto al processo di transizione ecologica e al raggiungimento degli obiettivi di installazione di impianti a fonti rinnovabili assegnati alla Regione Emilia-Romagna. In particolare, la relazione contiene i seguenti dati e informazioni:

a) numero delle istanze autorizzative presentate, con indicazione della potenza e della tipologia di fonte rinnovabile;

b) numero delle istanze relative a procedure di valutazione ambientale, con indicazione della potenza e della tipologia di fonte rinnovabile;

c) numero delle autorizzazioni rilasciate, con indicazione della potenza e della tipologia di fonte rinnovabile;

d) numero di PAS pubblicate, con indicazione della potenza e della tipologia di fonte rinnovabile;

e) potenza aggiuntiva entrata in esercizio;

f) percentuale di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) regionale interessata dall'installazione di impianti a fonti rinnovabili;

g) eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge.

2. La Giunta regionale, qualora ravvisi che i contenuti della presente legge non siano congruenti con il raggiungimento dell'obiettivo di 6,3 GW fissato dalla Tabella 1 contenuta nell'Allegato C-BIS del decreto legislativo n. 190 del 2024, propone all'Assemblea legislativa misure adeguative della presente legge, coniugando comunque la tutela dell'ambiente, della biodiversità, del paesaggio, del patrimonio culturale e del settore agricolo con l'esigenza di promuovere l'incremento e la valorizzazione delle energie rinnovabili.

Art. 18
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 19
Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175 cessano di avere applicazione tutti gli atti e le previsioni regionali che dettano criteri e condizioni localizzative in merito all'installazione di impianti a fonti rinnovabili e, in particolare:

   a) la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 28 del 6 dicembre 2010 (Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica);

   b) la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 51 del 26 luglio 2011 (Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica);

   c) la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 125 del 23 maggio 2023 (Specificazione dei criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio).

2. Le previsioni dei provvedimenti regionali attuativi delle deliberazioni di cui al comma 1 che risultino incompatibili con le previsioni della presente legge cessano di avere applicazione e ogni

rinvio alle disposizioni dei provvedimenti indicati al comma 1 si intende riferito alle disposizioni vigenti.

3. Per le procedure in corso prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175 continuano a trovare applicazione le disposizioni statali e regionali vigenti. Per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie e quelle di valutazione ambientale per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 175 del 2025, nonché quelle per le quali si siano concluse positivamente le procedure di valutazione ambientale e non sia stata ancora avviata la relativa procedura abilitativa o autorizzativa nel rispetto dei periodi di validità dei provvedimenti valutativi.

Art. 20
Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

Progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IDONEE E DISCIPLINA DELL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI A FONTI RINNOVABILI NEL TERRITORIO REGIONALE

Il progetto di legge comprende 20 articoli ed è strutturato in tre Titoli:

- il Titolo I (DISPOSIZIONI GENERALI) si compone di 8 articoli che descrivono i principi, gli obiettivi e le finalità della legge, individuano le aree regionali idonee e disciplinano l'utilizzo delle aree aventi destinazione agricola, le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale, regolano l'effetto cumulo, il monitoraggio degli impianti e i compiti di vigilanza, decadenza e sanzioni;

- il Titolo II (CRITERI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ALIMENTATI A FONTI RINNOVABILI NEL TERRITORIO REGIONALE) si compone di 8 articoli, suddivisi in 2 capi, che regolano: il primo l'installazione di impianti fotovoltaici a terra, di impianti agrivoltaici e di impianti flottanti; il secondo l'installazione di impianti eolici, di impianti di produzione di energia da biogas, biometano e da combustione diretta di biomasse vegetali, di impianti idroelettrici, di impianti di accumulo elettrochimico ed elettrolizzatori e di impianti geotermici;

- il Titolo III (DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE) si compone di 4 articoli che dispongono in merito alla clausola valutativa, agli oneri derivanti dall'attuazione della legge a carico del bilancio regionale, alle abrogazioni e alla disciplina transitoria e, infine, all'entrata in vigore.

Pertanto, trattandosi di un provvedimento volto a stabilire la disciplina generale in materia di installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili nel territorio regionale, il presente progetto di legge non comporta effetti sul bilancio regionale.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Cristina Govoni, Responsabile di SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ECONOMIA CIRCOLARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2376/2024 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2026/325

IN FEDE

Cristina Govoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giovanna Claudia Rosa Romano, Responsabile di AREA ENERGIA ED ECONOMIA VERDE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2376/2024 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2026/325

IN FEDE

Giovanna Claudia Rosa Romano

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giampaolo Sarno, Responsabile di AREA AGRICOLTURA SOSTENIBILE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2376/2024 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2026/325

IN FEDE

Giampaolo Sarno

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Cleto Carlini, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2376/2024 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2026/325

IN FEDE

Cleto Carlini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Roberto Ricci Mingani, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2376/2024 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2026/325

IN FEDE

Roberto Ricci Mingani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Silvia Lorenzini, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2376/2024 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2026/325

IN FEDE

Silvia Lorenzini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Francesca Palazzi, Responsabile di SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVI, RIFORME, RAPPORTI CON LA CONFERENZA DELLE REGIONI esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2376/2024 e s.m.i., il parere di adeguatezza tecnico-normativa e di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2026/325

IN FEDE

Francesca Palazzi

OMISSIS

Il Segretario

Colla Vincenzo

Settore Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi